

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e dell'idoneo del concorso pubblico per titoli a due posti di aiuto idraulico in prova nel ruolo del personale salariato della Presidenza della Regione . . . pag. 988

Disposizioni e Comunicati

Presidenza

Accoglimento del ricorso straordinario del signor Venza Francesco »	988
Rigetto del ricorso straordinario della «L.A. C.I. Ducezio» di Mineo »	988
Rigetto del ricorso straordinario del sig. Scuto Michele e c.ti »	988
Inammissibilità del ricorso straordinario dell'insegnante Rosa Lentini Leone »	988

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO QUINDICINALE

Impiego dei fondi del bilancio regionale (legge 29 dicembre 1962 - n. 28, art. 15, impegni di spesa assunti in via definitiva). Diciassettesimo supplemento.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del Tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 aprile 1968.

Decreti

Presidenza

DECRETO PRESIDENZIALE 21 agosto 1968, n. 84-A

Nomina del Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le provincie siciliane.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938 n. 636, 10 giugno 1940, numero 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il R.D.L. 24 febbraio 1938 n. 204 recante norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di credito su pegni di prima ca-

tegoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, numero 778;

Visto il D.L.L. 14 settembre 1944 n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del Tesoro;

Visto il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133 concernente le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto lo Statuto della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le provincie siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 1958, n. 150 e modificato con Decreto del Presidente della Regione 17 aprile 1964 n. 450;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 1966, con il quale l'avv. Armando Cascio è stato nominato vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane;

Vista la lettera con la quale l'avv. Armando Cascio rassegna le dimissioni dalla carica;

Sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio nella seduta del 6 agosto 1968;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

L'avv. Gaetano Lo Passo è nominato Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane, con sede in Palermo, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 21 agosto 1968.

CAROLLO

DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 1968, (571)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Terrasini.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica

sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, con il quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della predetta legge;

Considerato che la Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 28 luglio 1965, con verbale n. 33, ha deliberato, tra l'altro, il vincolo di cui alla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497, nei confronti della fascia costiera della provincia di Palermo, interessante il territorio comunale di Terrasini;

Considerato che il verbale predetto è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed è stato depositato presso gli Enti e le Associazioni di cui alla legge medesima;

Considerato che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la proposta di vincolo di una parte del territorio di Terrasini;

Vista la relazione della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale del 28 giugno 1968, inviata con nota n. 4949 del 3 luglio 1968;

Ritenuto che l'abitato di Terrasini, pur non privo dei caratteri tradizionali richiamati dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non presenta, tuttavia, ad eccezione della zona sita nelle immediate vicinanze della costa, quei particolari valori paesistici richiesti per l'applicazione della legge 29 giugno 1939 n. 1497, che, pertanto, il rispetto dei suddetti caratteri tradizionali deve essere assicurato con gli strumenti previsti dalla citata legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dalla successiva legislazione urbanistica;

Ritenuto che, per quanto precede, deve essere escluso dal vincolo paesistico l'abitato di Terrasini, ad eccezione di quella parte, topograficamente precisata nell'allegata planimetria, la quale presenta effettivamente quadri naturali di notevole effetto, nonché complessi di immobili di alto valore estetico (il pittoresco porticciuolo, le caratteristiche vie che confluiscono verso il mare, le tradizionali casette dei pescatori e le incomparabili insenature della costa sulla quale si protendono le tipiche costruzioni arroccate, a volte, su roccia e a strapiombo sul mare) ed ha notevole valore paesistico per il particolare tessuto urbanistico, per le costruzioni che si adattano alla configurazione geografica della costa, per le caratteristiche particolari dovute al tipo delle costruzioni medesime, e per i brevi spazi lungo mare;

Considerato che la strada statale n. 113, che attraversa da est ad ovest il territorio del comune di Terrasini, assolve la funzione di pubblico belvedere — tranne che nel tratto che ha inizio nel centro urbano di Terrasini e termina al passaggio a livello ferroviario sito tra i km. 298 e 299 della strada statale anzidetta — dalla quale è possi-

bile ammirare un complesso di incantevoli quadri naturali;

Considerato che gli elementi di particolare pregio di detti quadri naturali sono costituiti: dagli ampi e magnifici panorami che si aprono lungo tutta la fascia costiera (notevole è la veduta dello scenografico golfo di Castellammare); dalla particolare configurazione della costa che forma pittoresche insenature, con roccie a picco sul mare di eccezionale valore paesistico; dalla ricca vegetazione di ulivi ed agrumi, cipressi ed eucalipti che interessa le zone a valle della strada statale n. 113 dando luogo ad un susseguirsi di ridenti paesaggi; dallo armonico fondersi dei vari elementi naturali costituiti dal mare dalla costa e dalla vegetazione;

Considerato inoltre di dovere escludere dal perimetro della zona vincolata quella parte del territorio di Terrasini sita ad occidente dell'abitato e limitrofa ad esso — delimitata da una linea ideale che partendo dall'abitato di Terrasini corre a 100 metri a monte parallelamente dalla strada panoramica litoranea sino all'incrocio con la strada comunale Ogliandrone e successivamente congiunge questo punto con la sede della strada ferrata, e segue poi detta strada ferrata sino al passaggio a livello sito sulla statale n. 113 e precisamente tra i km. 298 e 299, volgendo quindi verso est lungo la strada statale n. 113 — perchè detta parte presenta scarso interesse paesistico in conseguenza della particolare giacitura del terreno che non rende visibile alcun panorama di rilevante interesse verso il mare, anche perchè la strada statale n. 113 — che è da considerare un pubblico belvedere — corre in parte incassata nel terreno limitrofo;

Considerato, altresì, che deve essere esclusa dal perimetro della zona vincolata la fascia di terreni sita a monte della predetta strada statale n. 113, profonda m. 100, perchè il vincolo di detta fascia non trova idonea motivazione nella tutela della fascia costiera del territorio di Terrasini, oggetto della deliberazione predetta della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali;

Ritenuto necessario, pertanto, sottoporre al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 — ad eccezione della predetta parte del centro urbano e dell'anzidetta zona extraurbana che non presentano le caratteristiche necessarie per la tutela paesistica — la zona del territorio comunale di Terrasini inclusa dalla competente Commissione per la tutela delle bellezze naturali nell'elenco delle bellezze di insieme, presentando essa le caratteristiche di cui all'art. 1 commi 3 e 4 della citata legge n. 1497 e dell'art. 9 commi 4 e 5 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

Considerato che il Ministro della Marina mercantile non ha ancora manifestato l'assenso richiesto in data 22 ottobre 1966 con nota n. 5942-S.G. a termini dell'art. 13 della citata legge n. 1497;

Ritenuto opportuno, al fine di definire il procedimento di vincolo, procedere alla dichiarazione

del notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 citata della sopradescritta zona del territorio di Terrasini per le parti non ricadenti nelle aree del demanio pubblico marittimo con riserva di provvedere nei confronti di queste ultime con successivo decreto quando si sarà pronunciato il Ministro della Marina mercantile;

Visto l'art. 3 ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del territorio comunale di Terrasini, indicata nelle alligate planimetrie, delimitata a nord dal mare, e per i rimanenti lati da una linea ideale che a partire dalla radice del molo sottoflutto incontra e risale la strada di accesso al predetto molo sino al punto di intersezione con la via Ciucca; segue detta via sino al punto di intersezione con la via S. Rosalia; segue detta strada sino al punto di intersezione con la via Trieste; segue detta via sino al punto di intersezione con la via Gaetano Ventimiglia; quindi segue una linea retta ideale congiungente questo punto con lo spigolo sud-est del fabbricato di proprietà Bartolotta sito sulla via Rimembranza (attraversando così, idealmente, le vie B. Saputo, dei Mille, G. B. Cataldi e V. Madonia); risale la via Rimembranza sino al limite con piazza Kennedy; dal punto di intersezione tra Piazza Kennedy e via Rimembranza, una linea retta ideale congiunge tale punto con l'asse di via G. Matteotti nell'intersezione con la trazzera piano Torre (attraversando idealmente le vie V. Emanuele e V. E. Orlando); segue detta trazzera ed il suo prolungamento ideale sino ad un punto ideale sito a m. 100 dalla strada panoramica e posto sulla congiungente tra la Torre Alba e la detta strada laddove forma un angolo retto; da questo punto segue una linea ideale sita a monte e distante 100 m. dalla detta strada panoramica, linea ideale che corre parallela a questa ultima sino all'incrocio con la strada comunale Ogliandro; da questo punto con una linea retta ideale si congiunge alla sede della strada ferroviaria; segue quindi il tracciato ferroviario sino al passaggio al livello che incrocia la strada statale 113 tra i km. 298 e 299 di detta strada; segue quindi la strada statale 113 sino al confine con il territorio di Trappeto; segue verso il mare detto confine sino a pervenire alla battigia.

Sono escluse dal vincolo paesistico le aree del demanio pubblico marittimo, in ordine alle quali si provvederà con decreto successivo quando il Ministro della Marina mercantile si sarà pronunciato circa il richiesto assenso.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dello art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dello art. 12 del regolamento approvato con R.D. 3 giu-

gno 1940 n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, insieme al verbale della seduta del 28 luglio 1965 (verbale n. 33) della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti della Sicilia Occidentale, al comune di Terrasini, perchè venga affissa per il periodo di tre mesi all'albo pretorio; altra copia con le planimetrie della zona vincolata, verrà contemporaneamente depositata presso gli uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

E' fatto carico alla Soprintendenza ai Monumenti anzidetta di comunicare alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Palermo, 9 agosto 1968.

CAROLLO

ALLEGATO

*Commissione Provinciale
per la tutela delle bellezze naturali
Palermo*

VERBALE n. 33

Oggi, 28 luglio 1965 nella sede della Soprintendenza ai Monumenti di Palermo, alle ore 17, si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo — debitamente convocata a mezzo di lettere raccomandate per ogni Commissario — per discutere i seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- 1) Perfezionamento della delibera relativa ai vincoli per il territorio comunale di Terrasini;
- 2) Perfezionamento della delibera relativa ai vincoli per il territorio comunale di Trappeto;
- 3) Vincoli per il territorio comunale di Palermo.

Alla seduta hanno preso parte i signori:

- prof. arch. ing. Vittorio Ziino - Presidente;
- soprintendente Giuseppe Giaccone - vice Presidente;
- dott. Antonio Allegra, delegato dal Presidente dell'Ente provinciale per il turismo a rappresentarlo;
- dott. arch. Girolamo Naselli Flores, rappresentante professionisti e artisti;
- ing. Guido Puleo, rappresentante degli industriali;
- dott. Giacomo Consiglio, sindaco del comune di Terrasini;
- sig. Accetta Vito, sindaco del comune di Trappeto.

Assenti giustificati:

- barone Girolamo Fatta del Bosco, rappresentante degli agricoltori;
- Sindaco del comune di Palermo.

Per la momentanea assenza del Presidente prof. Vittorio Ziino, apre la seduta il vice Presidente, soprintendente Giaccone. Constatata la presenza del numero legale della Commissione legge il 1° argomento posto all'ordine del giorno:

« Perfezionamento della Delibera relativa ai vincoli per il territorio comunale di Terrasini ».

Il vice Presidente, rifacendosi alla richiesta avanzata dal sindaco di Terrasini durante la precedente riunione del giorno 14 c.m. (Verbale n. 32) — per cui lo stesso 1° argomento è stato aggiornato alla seduta odierna — chiede al dott. Giacomo Consiglio se intende discutere per l'ampliamento del vincolo già posto nel 1963 (di cui necessita ora rinnovare la Delibera per il perfezionamento della costituzione della Commissione).

Il Sindaco risponde di aver esaminato a fondo la questione assieme alla Giunta comunale e di essere venuto nella determinazione di confermare senz'altro la stessa delimitazione del territorio di Terrasini assoggettata a suo tempo al vincolo paesaggistico.

Pertanto la Commissione seguendo sulla planimetria i limiti territoriali del comune interessato, delibera di apporre il vincolo come bellezza d'insieme — in virtù dell'articolo 1 (nn. 3 e 4) della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della stessa legge — l'intera fascia costiera del territorio comunale di Terrasini, ivi compreso l'attuale abitato, dalla strada statale 113 fino al mare, a valle; ed a monte dello stesso percorso della SS.113, una fascia di m. 100 di profondità (misurati in proiezione orizzontale).

L'inclusione nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Palermo della predetta zona di Terrasini — topograficamente precisata nella planimetria allegata al presente Verbale — è motivata dalla necessità di salvaguardare le visuali panoramiche che si godono dalla strada statale 113 la quale può considerarsi un ininterrotto belvedere pubblico; oltretutto per la salvaguardia del peculiare carattere dell'abitato dal punto di vista ambientale, architettonico e urbanistico.

Il predetto vincolo d'insieme è stato deliberato all'unanimità dopo ripetuto esame, allo scopo di esercitare un controllo dell'edilizia e conciliando — per quanto possibile — l'interesse pubblico con quello privato.

Esaurito questo argomento il Sindaco di Terrasini si accomiata ed entra nella sala della riunione il Sindaco di Trappeto.

(Omissis)

Il presente Verbale n. 33 viene letto e sottoscritto.

Il Segretario:
Zerilli

Il Presidente:
Ziino

DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 1968, (572)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Balestrate.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo, nella seduta del 14 luglio 1965, con verbale n. 32, ha deliberato, tra l'altro, il vincolo di cui alla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei confronti della fascia costiera della provincia di Palermo interessante il territorio comunale di Balestrate;

Considerato che tale verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il periodo prescritto, all'albo del comune di Balestrate e depositato presso le sedi delle Associazioni provinciali interessate senza che siano state presentate opposizioni, proposte o reclami;

Considerato che dalla predetta Commissione è stato incluso nello elenco delle bellezze d'insieme tutto il territorio del comune di Balestrate comprendente anche il centro abitato;

Vista la relazione della soprintendenza ai Monumenti della Sicilia occidentale del 26 giugno 1968, inviata con nota n. 4949 del 3 luglio 1968;

Ritenuto che l'abitato di Balestrate, pur non privo dei caratteri tradizionali richiamati dallo art. 1 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, non presenta tuttavia quei particolari valori paesistici richiesti per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che, pertanto, il rispetto dei suddetti caratteri tradizionali deve essere assicurato con gli strumenti previsti dalla citata legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dalla successiva legislazione fino alla legge 5 luglio 1966, n. 517;

Ritenuto, per quanto precede, di dovere escludere dal vincolo paesistico l'abitato di Balestrate perchè in esso — separato nettamente dalla costa da una profonda trincea sede della strada ferrata — non si riscontrano in notevole grado quegli aspetti caratteristici e tradizionali che la legge paesistica protegge, essendo costituito da un recente impianto urbanistico con strade ottagonali alla detta trincea;

Considerato, altresì, che il vincolo dei terreni a monte della strada statale n. 187 non può essere